

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, ATTIVITA', CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Sede

Art. 3 Scopi

Art. 4 Attività

Art. 5 Codice etico e carta dei valori

## **TITOLO II**

### **COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI ROMA EUROPEA**

Art. 6 Requisiti per l'appartenenza

Art. 7 Modalità di ammissione

Art. 8 Quota associativa

Art. 9 Cessazione dell'appartenenza

## **TITOLO III**

### **ORGANI**

Art. 10 Elencazione

#### **Sezione I - Assemblea**

Art. 11 Assemblea

Art. 12 Attribuzioni dell'assemblea

Art. 13 Modalità di votazione

#### **Sezione II - Il Consiglio Direttivo**

Art. 14 Composizione

Art. 15 Modalità di candidatura

Art. 16 Norme per l'elezione del consiglio

Art. 17 Convocazione e validità delle riunioni

Art. 18 Attribuzioni

Art. 19 Dimissioni e decadenza

#### **Sezione III - Presidenza**

Art. 20 Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Art. 21 Il Presidente

Art. 22 I Vice Presidente Vicario

Art. 23 Il Tesoriere

Art. 24 Il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **Sezione IV - Disposizioni generali sulle cariche**

Art. 25 Disposizioni generali e incompatibilità

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE**

Art. 26 Scioglimento dell'Associazione Roma Europea

Art. 27 Modifiche del regolamento

Art. 28 Rinvio allo Statuto dell'associazione e controversie

Art. 29 Disposizioni transitorie e finali

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI, ATTIVITA', CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI**

#### **Art. 1 costituzione**

È costituita, in seno alla Fondazione Roma Europea, l'**Associazione Amici di Roma Europea**, di cui all'art. 12 dello Statuto della Fondazione Roma Europea.

#### **Art. 2 sede**

La sede sociale dell'Associazione Amici di Roma Europea è in Roma, Via Condotti 86, presso l'Antico Caffè Greco.

#### **Art. 3 scopi**

L'Associazione Amici di Roma Europea, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto della Fondazione Roma Europea, persegue i seguenti scopi:

- collabora, sostiene e sviluppa, in via continuativa con la Fondazione Roma Europea, i programmi, le iniziative e le finalità di Roma Europea mediante periodici incontri, iniziative e proposte;
- approfondisce la conoscenza delle problematiche economiche, politiche e sociali per favorire la crescita culturale e sociale del territorio, con particolare riferimento a Roma;
- accresce la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura;
- stimola lo spirito associativo e favorisce la partecipazione alla vita della Fondazione Roma Europea;
- mantiene contatti con similari Organismi a livello centrale e locale e, più in generale, con le organizzazioni suscettibili di concorrere alla sua attività;
- elabora ed approfondisce, se del caso, iniziative specifiche su delega degli organi della Fondazione Roma Europea.

#### **Art.4 attività**

L'Associazione Amici di Roma Europea promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- un incontro al mese, presso la sede dell'Associazione Amici di Roma Europea o presso altra sede opportuna, per un momento conviviale destinato a rappresentare una occasione di conoscenza e di confronto tra i singoli associati, nell'ambito dell'attuazione del programma di iniziative e proseguendo gli abituali appuntamenti dei "Lunedì di Roma Europea";
- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa possibile volta allo sviluppo di iniziative di confronto associativo;
- sviluppa la conoscenza da parte dell'Associazione Amici di Roma Europea delle attività della Fondazione Roma Europea, favorendo l'inserimento di nuovi associati e sviluppando un ricambio generazionale costante e qualitativamente inerente tutti gli aspetti sociali, culturali, politici e imprenditoriali della città di Roma;
- istituisce, ove necessario, gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche, per lo sviluppo di progetti specifici, per la promozione di nuove iniziative, ecc.;
- stimola la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione Amici di Roma Europea, favorendo e stimolando, ove possibile, anche collegamenti costruttivi con altri organismi associativi, nazionali ed europei

#### **Art. 5 codice etico e carta dei valori**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali, gli Amici di Roma Europea si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali della Fondazione Roma

Europea. In tale quadro, gli Amici di Roma Europea si impegnano ad evidenziare adeguatamente la propria collocazione, all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Roma Europea.

## **TITOLO II**

### **COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI ROMA EUROPEA**

#### **Art. 6 requisiti per l'appartenenza**

L'appartenenza agli Amici di Roma Europea ha carattere personale.

Possono far parte dell'Associazione Amici di Roma Europea, e si definiscono "Amici di Roma Europea", tutti i soggetti riconosciuti come tali dal comitato esecutivo della Fondazione Roma Europea, senza vincolo di età o posizione sociale.

Nel rispetto di quanto sopra indicato, possono far parte degli Amici di Roma Europea tutti i cittadini provenienti da qualunque città che siano liberi professionisti, dirigenti di imprese (pubbliche e/o private), imprenditori o altro, senza restrizione alcuna in riferimento al ruolo sociale, alla professione o alla provenienza (salvo diverso parere specifico espresso dal comitato esecutivo della Fondazione Roma Europea), purché dimostrino di avere un interesse reale di carattere simbolico nei confronti dell'Associazione Amici di Roma Europea.

Ai fini di uno sviluppo associativo che incentivi anche il ricambio generazionale dell'Associazione Amici di Roma Europea è possibile estendere le iniziative dell'Associazione Amici di Roma Europea:

- a giovani con meno di 35 (Trentacinque) anni non ancora iscritti ai quali viene riservata la possibilità di aderire pagando, esclusivamente per il primo anno, una quota pari al 50% della quota associativa annuale di cui all'Art. 8.

Più in generale, ogni associato ha il diritto di:

- prendere parte alle iniziative promosse dall'Associazione Amici di Roma Europea;
- concorrere, con il proprio voto, all'approvazione delle iniziative programmate e del bilancio annuale dell'Associazione Amici di Roma Europea;
- indicare temi e progetti da realizzare.

Allo stesso tempo, in qualità di associato, è tenuto a rispettare i seguenti obblighi e responsabilità:

- provvedere al versamento della quota associativa nei modi e tempi indicati nel presente Regolamento;
- partecipare attivamente ai progetti e alle iniziative promosse dall'Associazione Amici di Roma Europea;
- partecipare attivamente al coordinamento e alla crescita organizzativa dell'Associazione Amici di Roma Europea, assumendo incarichi operativi o facendo parte, su richiesta, di commissioni specifiche.

#### **Art. 7 modalità di ammissione**

L'affiliazione agli Amici di Roma Europea avviene:

- su invito dell'Associazione Amici di Roma Europea e/o della Fondazione Roma Europea;
- su invito di un associato;
- su richiesta del potenziale associato, previa compilazione dell'apposita modulistica scaricabile dal sito [www.romaeuropea.it](http://www.romaeuropea.it).

Dopo aver preso atto delle attività dell'Associazione Amici di Roma Europea, l'affiliato può decidere di aderire all'Associazione Amici di Roma Europea nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni citate all'Art. 6 del presente Regolamento e al successivo Art. 8.

### **Art. 8 quota associativa**

La qualità di “associato” comporta, salvo casi eccezionali e previo consenso della Fondazione Roma Europea, il pagamento di una quota riferita ad anno solare:

- pari a €700,00 per un anno
- pari a €1.200,00 per due anni

Il mancato versamento, entro tre mesi dalla data di scadenza della quota di cui sopra, determina l'automatica perdita della qualità di associato e l'impossibilità di partecipare alle successive iniziative di Roma Europea. L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Se non in regola con i pagamenti, l'associato non potrà candidarsi a nessuna carica, né avrà alcun diritto di voto in Assemblea.

In ultimo, in caso di recesso, al singolo associato non può per nessun motivo essere restituita la quota annuale versata.

### **Art. 9 cessazione dell'appartenenza**

L'appartenenza all'Associazione Amici di Roma Europea cessa:

- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'Art. 6 o all'Art. 8;
- per espulsione deliberata dal comitato esecutivo della Fondazione Roma Europea, anche su proposta del Consiglio dell'Associazione Amici di Roma Europea, motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento o da cause di indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

Più in generale, l'Associazione Amici di Roma Europea è a tempo indeterminato e si estingue automaticamente all'atto dell'estinzione della Fondazione Roma Europea.

## **TITOLO III** **ORGANI**

### **Art. 10 elencazione**

Sono organi dell'Associazione Amici di Roma Europea:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **SEZIONE I – assemblea**

#### **Art. 11 assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione Amici di Roma Europea e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni con comunicazione scritta – che può essere inviata anche via fax e posta elettronica – contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è valida in seconda convocazione con la presenza di almeno 10 (dieci) iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei

lavori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Prima di ogni Assemblea, gli associati devono nominare il Segretario, su proposta del Presidente.

Compete al Segretario constatare la regolarità della riunione ed il diritto dei soggetti intervenuti a parteciparvi; compete altresì al Segretario la redazione del verbale che sottoscriverà unitamente al Presidente.

Ciascun soggetto avente diritto può delegare un terzo a partecipare all'Assemblea per suo conto ed in sua vece; nessun estraneo può ricevere più di una delega per intervenire all'Assemblea, questo limite non vale in caso di delega interna rilasciata ad altro soggetto avente diritto a partecipare.

Possono partecipare alle Assemblee, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente o dal Vice Presidente.

### **Art. 12 attribuzioni dell'assemblea**

Spetta all'Assemblea:

- indicare e definire le principali direttive e linee operative da seguire nello svolgimento delle attività dell'Associazione Amici di Roma Europea;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura delle quote dovute dagli iscritti;
- suggerire al Consiglio Direttivo eventuali persone o istituzioni alle quali conferire il "Premio Roma Europea";
- approvare il rendimento economico dell'Associazione Amici di Roma Europea;
- approvare il Regolamento dell'Associazione Amici di Roma Europea e le sue eventuali modificazioni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame.

### **Art. 13 modalità di votazione**

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto.

Il Presidente determina, di volta in volta, le modalità di votazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Ai fini delle deliberazioni di voto a maggioranza, non si tiene conto degli astenuti.

## **SEZIONE II – il consiglio direttivo**

### **Art. 14 composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, incluso il Presidente dell'Associazione Amici di Roma Europea che ne fa parte di diritto.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri e facoltà per la gestione della Associazione Amici di Roma Europea e per l'amministrazione del relativo patrimonio; può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dello scopo associativo, esclusi quelli che il presente Regolamento o che lo Statuto della Fondazione Roma Europea riservano ad altri organi.

All'interno del Consiglio Direttivo viene nominato un Vice Presidente e può essere nominato un Segretario del Consiglio.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di

voto, persone invitate dal Presidente o dal Vice Presidente.

#### **Art. 15 modalità di candidatura**

Sono eleggibili tutti gli iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa, aventi almeno 1 mese di anzianità di iscrizione all'Associazione Amici di Roma Europea rispetto alla data dell'Assemblea o quelle persone che, almeno nei sei mesi precedenti alla data dell'Assemblea, si sono evidentemente impegnate per l'Associazione e per lo sviluppo ed il raggiungimento dello scopo e delle attività della stessa.

#### **Art. 16 norme per l'elezione del consiglio**

La Segreteria della Fondazione Roma Europea provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il voto del Presidente.

#### **Art. 17 convocazioni e validità delle riunioni**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi e comunque almeno 3 volte l'anno, mediante avviso scritto – anche via fax e posta elettronica – recante la data, l'ora il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su richiesta del Vice Presidente Vicario; in questo caso il Presidente convoca il Consiglio entro 10 (dieci) giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno 5 (cinque) dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo il Tesoriere, i Revisori dei Conti, i responsabili delle commissioni e dei gruppi di lavoro e tutti gli eventuali rappresentanti dell'Associazione Amici di Roma Europea presenti nei diversi organismi. Essi partecipano alle riunioni, senza diritto di voto.

Delle riunioni sarà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario, con delega al coordinamento organizzativo, o dal segretario.

#### **Art. 18 attribuzioni**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- Deliberare in merito a tutte le direttive generali, alle linee programmatiche ed a tutte le attività dell'Associazione Amici di Roma Europea;
- Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi dell'Associazione Amici di Roma Europea;
- Designare e revocare, su proposta del Presidente o del Vice Presidente, gli eventuali rappresentanti dell'Associazione Amici di Roma Europea negli organismi regionali e nazionali di altre Associazioni, nonché in organismi esterni;
- Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i responsabili ed i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- Nominare, su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri, associati incaricati per l'approfondimento di temi o per la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- Segnalare le domande di ammissione all'Associazione Amici di Roma Europea e

valutare l'eventuale cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui agli Articoli precedenti;

- Deliberare in merito alle dimissioni dei membri componenti il Direttivo o di rappresentanti dell'Associazione Amici di Roma Europea;
- Comunicare al Comitato Esecutivo della Fondazione Roma Europea eventuali suggerimenti di persone o istituzioni alle quali conferire il "Premio Roma Europea".

#### **Art. 19 dimissioni e decadenza**

Le eventuali dimissioni del Vice Presidente Vicario, dei membri del Consiglio Direttivo e di Rappresentanti dell'Associazione Amici di Roma Europea ai sensi del precedente Articolo devono essere presentate per iscritto al Presidente.

I membri incaricati, esterni al Consiglio Direttivo, che risultino assenti a tre riunioni consecutive o almeno la metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente Vicario o di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo o integrazione del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi. Il Consiglio Direttivo, una volta ricostituito, dovrà eventualmente nominare un nuovo Vice Presidente.

### **SEZIONE III - presidenza**

#### **Art. 20 modalità di elezione e durata in carica del presidente**

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto all'Associazione Amici di Roma Europea avente almeno un anno di anzianità di iscrizione, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto della Fondazione Roma Europea.

Il Presidente dell'Associazione Amici di Roma Europea viene nominato ed eletto dal comitato esecutivo della Fondazione Roma Europea, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione Roma Europea.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario fino alla successiva nomina di un altro Presidente da parte del comitato esecutivo della Fondazione Roma Europea.

#### **Art. 21 il presidente**

Il Presidente dell'Associazione Amici di Roma Europea:

- rappresenta l'Associazione Amici di Roma Europea all'esterno;
- rappresenta l'Associazione Amici di Roma Europea nel comitato esecutivo e nel consiglio di amministrazione della Fondazione Roma Europea;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti l'Associazione Amici di Roma Europea presso tutti gli Organismi esterni, in stretto coordinamento con il Presidente e con il Segretario Generale della Fondazione Roma Europea;
- può proporre all'Assemblea le nomine di membri incaricati con carattere di supporto
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione annuale sull'attività dell'Associazione Amici di Roma Europea da presentare all'Assemblea;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza il Vice Presidente Vicario.

#### **Art. 22 il vice presidente vicario**

Il Vice Presidente Vicario è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Egli coadiuva il Presidente nel conseguimento degli scopi dell'Associazione Amici di Roma Europea e coordina, insieme al Presidente, il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni.

#### **Art. 23 il tesoriere**

Il Tesoriere è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo relativamente alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione Amici di Roma Europea. Gestisce la tesoreria della Associazione, provvede alla raccolta delle quote associative e coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può rilasciare deleghe operative per la gestione delle proprie attività.

#### **Art. 24 il collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Associazione Amici di Roma Europea. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri, scelti a maggioranza dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dura in carica 1 (uno) anno; i componenti sono rieleggibili e provvedono a nominare al loro interno un Presidente.

### **SEZIONE IV – disposizioni generali sulle cariche**

#### **Art. 25 disposizioni generali e incompatibilità**

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può proporre l'assegnazione di rimborsi spese, dietro presentazione di giustificativi, con i limiti stabiliti della quota di budget disponibile attribuita all'Associazione Amici di Roma Europea.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Al fine di consentire al maggior numero di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti all'Associazione Amici di Roma Europea che svolgono attività nell'ambito dell'Associazione Amici di Roma Europea a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornati il Presidente ed il Consiglio Direttivo sull'andamento di tutte le iniziative in corso.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE**

#### **Art. 26 scioglimento dell'associazione**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione Amici di Roma Europea è previsto al momento solo in caso di scioglimento della Fondazione Roma Europea.

#### **Art. 27 modifiche del regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il comitato esecutivo della Fondazione Roma Europea.

#### **Art. 28 rinvio allo statuto della fondazione e controversie**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute

nello Statuto della Fondazione Roma Europea.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno definitivamente gli organi della Fondazione Roma Europea.

**Art. 29 disposizioni transitorie e finali**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte della Assemblea della Associazione Amici di Roma Europea.